

Comune di Montecatini Val di Cecina

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA SOSTA AUTOCARAVAN

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta autocaravan, in seguito citata come "area camper" sita in Montecatini Val di Cecina – loc. la Miniera.

Il Regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

Articolo 2

Il presente Regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs 267/2000;
- Legge 689/1981;

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

Articolo 3

La sosta all'interno dell'area camper è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lettera *m*) del D.Lgs 285/92 cioè: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Non sono ammessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.). I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 12 ed allontanati.

L'area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, previa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H) del D.Lgs 285/1992.

Articolo 4

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 4 autocaravan contemporaneamente.

Articolo 5

La sosta delle autocaravan è consentita per un periodo massimo di tempo di 7 giorni, dal momento dell'insediamento.

Sono consentiti campeggi mobili di autocaravan organizzati da enti ed associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi.

Il responsabile dell'ente o dell'associazione presenta al Sindaco richiesta in carta libera recante le proprie generalità, i dati concernenti l'associazione, le finalità specifiche per cui si

Approvato con deliberazione del C.C. n in data

richiede l'autorizzazione, la durata dell'iniziativa, il numero delle autocaravan previste, l'impegno ad osservare le disposizioni dettate dal Comune per l'utilizzazione dell'area camper e delle aree limitrofe eventualmente messe a disposizione per l'iniziativa stessa.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 12 e l'allontanamento dall'area camper.

Articolo 6

La sosta delle autocaravan è consentita solo negli appositi spazi ed è vietato sostare in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli o rendere difficoltosa la manovra di ingresso ed uscita.

E' altresì vietato sostare nei pressi della zona dedicata alle operazioni di camper service.

Articolo 7

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna.

L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

Parimenti è permesso allacciare all'apposita colonnina erogatrice presa CE e cavo elettrico normato, in soluzione continua senza giunture volanti e/o prolunghe non a norma. L'uso dei cavi non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'energia elettrica solo per scopi strettamente legati all'utilizzo delle dotazioni di bordo degli automezzi in sosta, con esclusione categorica di ogni altro utilizzo non pertinente le funzionalità dei mezzi in sosta

Articolo 8

E' assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato, lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree appositamente attrezzate (se presenti), lo sradicamento dell'erba, lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli alberi, l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale, il gioco con palloni od oggetti di lancio.

E' altresì vietata la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola, il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai veicoli, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale, la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno o l'obbligato in solido dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori con sacchi chiusi e legati e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 9

Approvato con deliberazione del C.C. n in data

L'accesso delle autocaravan all'area camper può essere a pagamento, in base alle tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste da specifica delibera di Giunta Comunale.

L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta per il periodo di utilizzo.

I mezzi situati all'interno dell'area camper, sprovvisti di ricevuta valida o non esposta, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti, anche all'interno dei propri mezzi, dagli utilizzatori dell'area.

Articolo 10

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

Articolo 11

L'impianto di smaltimento igienico sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10 del presente regolamento.

Articolo 12

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinati in materia.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente Regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 ai sensi della legge 689/81 art. 10 e pagabili in contanti presso l'Ufficio di Polizia Municipale o tramite Conto Corrente Postale N° 131565 intestato al Comune di Montecatini Val di Cecina.

Articolo 13

Il pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 12 deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 della Legge 689/81.

In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione e/o dalla notificazione all'Autorità competente Comunale ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.

I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Articolo 14

Le integrazioni e le modifiche del presente Regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti.

Approvato con deliberazione del C.C. n in data

Articolo 15

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.